

CONSORZIO LODI EXPORT

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 21 Febbraio 2013

Art. 1

Denominazione - sede

È costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss., Codice Civile, un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio per l'internazionalizzazione e la promozione all'esportazione Lodi Export." Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "Lodi Export".

Il Consorzio ha sede in Lodi.

Art. 2

Durata

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Consorziati.

Art. 3

Scopo e oggetto

Il Consorzio non ha fini di lucro e ha per scopo la collaborazione delle imprese consorziate per l'internazionalizzazione della loro attività.

Oggetto del Consorzio è la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.

Il Consorzio può pertanto curare:

- a) lo svolgimento di servizi di supporto e di assistenza volti all'internazionalizzazione delle imprese;
- b) l'effettuazione di ricerche e studi di mercato;
- c) la ricerca della qualità, la tutela e l'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi;

- d) la partecipazione a mostre o fiere internazionali all'estero o in Italia;
- e) l'organizzazione e/o la partecipazione a missioni economiche all'estero;
- f) la formazione specialistica per l'internazionalizzazione;
- g) lo svolgimento di azioni pubblicitarie all'estero tramite qualsiasi canale di informazione;
- h) la raccolta di notizie sulla clientela estera e lo scambio di notizie a riguardo fra le imprese;
- i) la promozione e/o l'organizzazione di visite di operatori esteri in Italia;
- j) l'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati;
- k) la partecipazione, sottoscrivendo quote od azioni, ad enti o società, anche di capitali, la cui attività sia indirizzata o comunque connessa al raggiungimento, diretto od indiretto, delle finalità sopra elencate.

Il Consorzio compie ogni altro atto e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili alla realizzazione dell'oggetto consortile; svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate.

Il Consorzio opera in ogni caso prevalentemente a favore delle piccole e medie imprese consorziate.

Art. 4

Requisiti e numero dei consorziati

I consorziati sono piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari; possono, inoltre, partecipare anche piccole e medie imprese del settore commerciale. Tutte devono avere sede in Italia. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa tempo per tempo vigente.

Possono divenire consorziati anche enti pubblici e privati, banche e imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscono dei contributi previsti dal comma 6 dell'art. 42 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 5

Ammissione dei consorziati

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4, primo e secondo comma.

Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione, delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi consorziati piccole e medie imprese, di cui all'art. 4 comma 1, sono tenuti:

- a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in euro 1.250,00 e a versarla all'atto dell'ammissione nell'importo richiesto dal Consiglio direttivo, comunque non inferiore al 25% della stessa.
- a) a versare la quota d'iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dell'Assemblea Ordinaria.

I nuovi consorziati di cui all'art. 4 comma 2 sono tenuti a versare un importo annuo che sarà previamente concordato con il Consiglio Direttivo.

Art. 6

Obblighi dei consorziati

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

- a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'Assemblea Ordinaria;
- b) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;
- d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;
- e) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
- f) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- g) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 7

Recesso dei consorziati

Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere regolarmente adempiuti.

Art. 8

Trasferimento dell'azienda

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

Art. 9

Esclusione del consorziato

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile od al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nell'ammontare e tempi richiesti dal Consiglio Direttivo, ovvero non abbia provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota di iscrizione o del contributo annuale;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni dalla data della deliberazione, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

Rimborso della quota

Nei casi di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, previa detrazione delle somme ancora dovute al Consorzio.

Art. 11

Trasferimento delle quote

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, fermo il disposto del precedente art. 8.

Art.12

Fondo consortile, fondo di riserva

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato. Fanno inoltre parte del fondo consortile le quote di iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione d'ammontare inferiore a euro 1.250,00 né superiore al 20% del fondo consortile.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Art. 13

Esercizio sociale, situazione patrimoniale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni. Ricorrendo i presupposti di legge, il bilancio può essere redatto in forma abbreviata.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura del Consiglio Direttivo, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 14

Divieto di distribuzione degli avanzi d'esercizio

È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 15

Libri sociali

Oltre ai libri e alle altre scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria, il Consorzio deve tenere:

- a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel comma precedente e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 16

Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

Art. 17

Assemblea dei consorziati

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento della quota di partecipazione, del contributo annuo e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio. Ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 26.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio ed in ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

Art. 18

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio del Consorzio;
- b) elegge da n. 5 (cinque) a n. 15 (quindici) componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 28;
- d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) determina l'ammontare del contributo annuo;
- f) nomina un Revisore dei Conti ed un Revisore supplente.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 13, terzo comma, del presente Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti, tenendo conto dei rappresentati per delega scritta.

Art. 19

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei consorziati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati.

Art. 20

Rappresentanza nell'Assemblea

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variante da cinque a quindici, nell'esatto numero determinato dall'Assemblea, anche tenuto conto dell'eventuale necessità di nominare Consiglieri espressione dei consorziati indicati nel precedente art. 4, comma 2 e degli Enti di cui al successivo art. 26.

La maggioranza dei Consiglieri è in ogni caso espressione delle piccole e medie imprese consorziate.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
- b) redigere il progetto di bilancio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- d) deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- e) proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo Statuto ed al regolamento stesso;
- f) nominare il Direttore fissandone i poteri;
- g) assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
- h) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta della metà più uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare, da inviare almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza, due giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti oltre al Presidente ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto. Non è ammessa la delega ad un altro componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione a norma dell'art. 2386 C.C.

Se un Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art. 22

Presidente, Vice Presidente

La presidenza del Consorzio non può essere attribuita allo stesso Consigliere per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri Organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio;
- e) conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
- f) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede, con l'assistenza del Direttore, alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- g) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.
- h) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo per un triennio e rieleggibile.

Art. 23

Rappresentanza del Consorzio, firma sociale

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

Art. 24

Revisore dei Conti

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea; il Revisore non deve necessariamente essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.

Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio; la relazione dà conto dei risultati delle verifiche effettuate.

Art. 25

Direttore del Consorzio

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, quale Segretario alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Enti Sostenitori

Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono iscritti, su loro richiesta, e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito Albo degli "Enti Sostenitori" tenuto dal Consorzio.

Gli iscritti assumono l'obbligo di versare annualmente un contributo determinato dal Consiglio Direttivo di intesa con il singolo Ente Sostenitore.

Gli Enti Sostenitori possono chiedere la cancellazione dall'Albo in ogni momento. Il Consorzio può provvedere alla cancellazione di propria iniziativa su delibera dell'Assemblea dei consorziati.

Gli Enti Sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio, né hanno diritto di votare in Assemblea.

Art. 27

Liquidazione, scioglimento

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art. 28

Regolamento interno

L'Assemblea Ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

Art. 29

Provvedimenti

In caso di infrazioni alle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno o delle delibere degli Organi Sociali, il Presidente invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 9.

Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio mediante lettera raccomandata R.R. da inviarsi entro quindici giorni dalla data della delibera.

Art. 30

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i consorziati, o fra essi e il Consorzio, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle in cui la legge prevede l'intervento del Pubblico Ministero, sarà deferita al giudizio di un Arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Lodi.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti o se le stesse siano solo a carico della parte soccombente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 31

Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigente e delle leggi speciali in materia di Consorzi volontari tra imprenditori.